



Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

**Regolamento per l'esercizio delle attività
commerciali al dettaglio su aree pubbliche**

(Artt. 21 e ss. Della Legge Regione Molise 27 settembre 1999 n. 33)

CAPO I NORME GENERALI

| | |
|--|--------|
| Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni) | pag. 2 |
| Articolo 2 (Finalità del regolamento) | pag. 2 |
| Articolo 3 (Compiti degli uffici comunali) | pag. 2 |
| Articolo 4 (Esercizio dell'attività) | pag. 3 |
| Articolo 5 (Durata delle concessioni) | pag. 3 |

CAPO II MERCATI

| | |
|---|--------|
| Articolo 6 (Norme in materia di funzionamento dei mercati) | pag. 4 |
| Articolo 7 (Modalità di occupazione dei posteggi) | pag. 4 |
| Articolo 8 Norme di comportamento) | pag. 4 |
| Articolo 9 (Normativa igienico-sanitaria) | pag. 5 |
| Articolo 10 (Modalità di assegnazione dei posteggi e di scambio di posteggio) | pag. 5 |
| Articolo 11 (Posteggi riservati ai produttori agricoli) | pag. 5 |
| Articolo 12 (Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati: operazioni di spunta) | pag. 6 |
| Articolo 13 (Individuazione aree mercatali) | pag. 6 |

CAPO III POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

| | |
|--|--------|
| Articolo 14 (Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali) | pag. 7 |
|--|--------|

CAPO IV COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

| | |
|--|--------|
| Articolo 15 (Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante) | pag. 7 |
| Articolo 16 (Zone consentite) | pag. 8 |
| Articolo 17 (Determinazione degli orari) | pag. 8 |

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|---|--------|
| Articolo 18 (Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi) | pag. 8 |
| Articolo 19 (Attività Stagionali) | pag. 8 |
| Articolo 20 (Entrata in vigore) | pag. 8 |

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e seguenti, della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 *"disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114"*.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114; inoltre s'intendono:
 - a) per posteggio non ricompreso in aree mercatali, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - b) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - c) per scambio la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - d) per spunta l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - e) per spuntista l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione a non ancora assegnato.

Articolo 2 (Finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

Articolo 3 (Compiti degli Uffici Comunali)

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione comunale che la

esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Comando di Polizia Municipale o altra struttura incaricata dal Sindaco o dall'assessore delegato, ha il compito della sorveglianza circa il corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche nonché circa il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal Servizio Commercio.
3. In particolare - oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza - è compito della struttura di cui al comma precedente:
 - sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni ed alle operazioni di vendita;
 - verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
 - provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ai sensi dell'art.12 del presente regolamento annotando sugli appositi registri predisposti dal Servizio Commercio le relative presenze;
 - registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità al dirigente del Servizio Commercio o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
5. L'Amministrazione Comunale, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 4 (Esercizio dell'attività)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge Regione Molise 27 settembre 1999. n° 33.

Articolo 5 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono rinnovabili a norma di legge.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

CAPO II I MERCATI

Articolo 6

(Norme in materia di funzionamento dei mercati)

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi all'affidamento a soggetto esterno.
2. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. cui facciano parte i concessionari di posteggi che esercitano l'attività sul mercato.
3. Gli orari di attività dei mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
4. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le quali devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.

Articolo 7

(Modalità di occupazione dei posteggi)

1. Le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla tavola cartografica allegata al presente regolamento.
2. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi ed in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
3. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente responsabile del servizio procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm.; l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 2 mt. - misurata dalla parte più bassa - e può sporgere di 1 mt. nella parte antistante oltre il confine del suolo assegnato con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
5. In deroga al comma 4 del presente articolo è consentita l'esposizione a terra ai venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e arredamenti nonché di altre tipologie merceologiche appositamente individuate dal dirigente responsabile del servizio competente.
6. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.

Articolo 8

(Norme di comportamento)

1. È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o col sistema dell'incanto.
2. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.

3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
5. I titolari delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente atto conservano il diritto di continuare l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente agli effetti di legge.

Articolo 9

(Normativa igienico-sanitaria)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 10

(Modalità di assegnazione dei posteggi e di scambio di posteggio)

1. Le modalità di assegnazione dei posteggi ed i criteri di priorità sono quelli previsti dall'articolo 24 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.
2. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico operanti nel medesimo mercato è consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita comunicazione da inviare, con firma congiunta, al dirigente responsabile del servizio il quale provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 11

(Posteggi riservati ai produttori agricoli)

1. A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59 e successive modifiche, vengono riservati i posteggi secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimento, da parte del coltivatore diretto, dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli esercitata nell'ambito di altro mercato comunale;
 - b) anzianità d'iscrizione alla gestione speciale coltivatori diretti dell'I.N.P.S.;
 - c) ulteriori criteri individuati dal bando comunale.
3. I produttori agricoli dovranno essere in possesso della autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
4. Agli effetti della presente deliberazione sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n° 59, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e del D.P.R. 26 aprile 1992, n° 300.
5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma precedente, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.

6. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, ferme restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.
7. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'intessato potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

(Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati: operazioni di spunta)

1. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, fatti salvi i casi descritti dall'art. 8 comma 6 del presente regolamento, è tenuto ad essere presente nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di contrattazione ed a permanervi per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti e perderà il diritto al posteggio per tutta la giornata.
2. Tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di contrattazione, sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro posteggio nel mercato medesimo seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n° 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco - locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della Concessione fissate stabilmente al suolo.

Articolo 13

(Individuazione aree mercatali)

1. Nel territorio del Comune di Montagano non sono individuate aree mercatali coperte; sono, invece, individuate le seguenti aree mercatali all'aperto:
 - a) mercato di Corso Umberto I;
 - b) mercato di Piazza Mercato;
 - c) mercato di Piazza Celestino V.
2. L'ampiezza complessiva dell'area del mercato di Corso Umberto I dal n° 2 al n° 36 è di superficie di mq. 360. Il numero complessivo dei posteggi del mercato di Corso Umberto I dal n° 2 al n° 36 è di n° 12 posteggi riservati a operatori del settore non alimentare. L'ampiezza complessiva dell'area del mercato di Piazza Mercato, lato destro, è di superficie di mq. 200. Il numero complessivo dei posteggi del mercato di Piazza Mercato, lato destro, è di n° 6 posteggi riservati a operatori del settore alimentare (dei quali n° 2 posteggi sono riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti). L'ampiezza complessiva dell'area del mercato di Piazza Celestino V lato sinistro, dal Corso Umberto I a via Roma è di superficie di mq. 200. Il numero complessivo dei posteggi del mercato di Piazza Celestino V lato sinistro, dal Corso Umberto I a via Roma, è di n° 6 posteggi riservati a operatori del settore non alimentare.

- Per l'esatta numerazione, articolazione, superficie e dislocazione si rinvia alle allegate tavole planimetriche particolareggiate, (Foglio 23) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Nell'ambito di ciascun mercato i posteggi possono essere dislocati con determinazione del dirigente del servizio competente secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi; il dirigente responsabile del servizio può, altresì, modificare l'articolazione merceologica dei posteggi ricompresi nelle aree mercatali suindicate al fine della loro rivitalizzazione e del potenziamento dell'offerta ai consumatori.
 4. In occasione di fiere e festività, in concomitanza con i giorni di mercato, è individuata una ulteriore area per i posteggi lungo Corso Umberto I dal n° 38 alla Chiesa di Sant'Antonio.
 5. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

CAPO III

POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

Articolo 14

(Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali)

1. Nel territorio del Comune di Montagano non sono individuati i seguenti posteggi non ricompresi in aree mercatali.
2. È facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi per lo svolgimento di attività commerciali su suolo pubblico all'interno di strutture turistiche, sportive, d'intrattenimento e svago ovvero in aree soggette a trasformazione o riqualificazione urbanistico ambientale che siano coerenti con la destinazione delle strutture e delle aree medesime.
3. In relazione ai posteggi eventualmente istituiti le concessioni-contratto stabiliscono le modalità ed il contenuto tipologico dell'attività di commercializzazione.
4. Il dirigente del servizio urbanistico individua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti minimi di decoro ed arredo urbano che le strutture o le attrezzature fissate stabilmente al suolo debbono possedere.
5. L'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti avviene tramite bando comunale nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche.

CAPO IV

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 15

(Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 16
(Zone consentite)

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentita nelle contrade e nel centro urbano solo nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Articolo 17
(Determinazione degli orari)

1. Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18
(Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore non danno luogo a modifiche del presente regolamento nel caso in cui rimanga invariata l'ampiezza complessiva dell'area mercatale.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono disposte dal dirigente responsabile del servizio competente.

Articolo 19
(Attività stagionali)

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale definisce le modalità organizzative dei servizi comunali necessarie per il rispetto del regolamento medesimo.